

Special Assist



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

DECRETO LEGISLATIVO N. 44 DEL 4/3/14
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE, SUI GESTORI DI FONDI
DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE
2003/41/CE E 2009/65/CE E I REGOLAMENTI N. 1060/2009 E
N.1095/2010
(G.U. SERIE GENERALE N.70 DEL 25/3/14)

ENTRATA IN VIGORE 9/4/14

<p>Redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici: aumenta la ritenuta</p> <p>È stato modificato l'art.26-quinquies, D.P.R. n.600/1973. Passa dal 12,50% al 20% la ritenuta che le società di gestione del risparmio, le SICAV e le SICAF (OICR chiuso costituito in forma di S.p.A. a capitale fisso avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi) operano sui proventi di cui alla lett. g) dell'art. 44, co. 1, Tuir, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in Italia, diversi dagli OICR immobiliari; • in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'art.11-bis, D.L. n. 512/1983, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato. 	<p>Art. 10</p>
<p>La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime, al netto di una quota (definita da un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze) dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'art.31, D.P.R. n. 601/1973, ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella <i>white list</i> di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis Tuir.</p> <p>È bene ricordare che la ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'art. 65 Tuir; • S.n.c., S.a.s. ed equiparate di cui all'art. 5 Tuir; • società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 73, co. 1, Tuir e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al co. 1, lett. d), del medesimo articolo. <p>Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'Ires, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.</p>	
<p>Proventi delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero: aumenta la ritenuta</p> <p>Modificato l'art. 10-ter, L. n. 77/1983. Si applica una ritenuta del 20% sui proventi di cui all'art. 44, co. 1, lett. g), Tuir, derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13/7/09, istituiti negli Stati UE e SEE che sono inclusi nella <i>white list</i> e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art.42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. n. 58/1998); 	<p>Art. 11</p>

Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari, non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13/7/09, e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8/6/11, istituiti negli Stati UE e SEE che sono inclusi nella <i>white list</i> e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art.42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. n. 58/1998). 	
<p>Modificato l'art. 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi La modifica ha riguardato i commi 5 – quater e 5-quinquies.</p>	<p>Art. 12</p>
<p>Si considerano ora residenti in Italia - salvo prova contraria, le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari (piuttosto che, come in precedenza, in quote di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 58/1998) e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia.</p> <p>Redditi esenti - i redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. In precedenza, erano esclusi dall'esenzione i redditi derivanti dai fondi immobiliari (ora sostituiti dagli OICR immobiliari).</p>	
<p>Modifiche alla disciplina dei fondi immobiliari esteri Sui proventi di cui all'art. 44, co. 1, lett. g), Tuir, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 20%.</p>	<p>Art. 13</p>
<p>La ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa; S.n.c., S.a.s. ed equiparate di cui all'art. 5 Tuir; società ed enti di cui alle lett. a) e b) del co. 1 dell'art. 73 del Tuir e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lett. d), co. 1 del predetto articolo. <p>Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'Ires, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta. La ritenuta non è operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare, di cui al d.lgs. n. 252/2005, e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal d.lgs. n. 58/1998.</p> <p>I redditi conseguiti dall'organismo collettivo del risparmio immobiliare di diritto estero e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza, indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla quota di partecipazione, ai partecipanti residenti in Italia, diversi da quelli indicati nel co.3 dell'art.32 del D.L. n.78/2010 (Stato, enti pubblici Organismi di investimento collettivo del risparmio, intermediari bancari e assicurativi ecc.), che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5% del patrimonio dell'organismo. Ai redditi imputati non si applica la ritenuta del 20% sui proventi percepiti. Per tali soggetti, ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applica l'art. 68, co. 3, Tuir. In caso di cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è, altresì, diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Le plusvalenze realizzate dai medesimi soggetti mediante la cessione di quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari non</p>	

conformi alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare.	
<p>Imposta sostitutiva sui redditi di capitale: altre ipotesi di ritenute da non applicare per chi esercita l'opzione</p> <p>Modificato l'art.7 d.lgs. n.461/1997, riguardante l'Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio.</p>	Art. 14, co. 1
<p>I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli artt. 44 e 67, co. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), Tuir, che concorrono alla determinazione del risultato della gestione, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva (12,50% sul risultato maturato della gestione). Qualora sia stata esercitata l'opzione, i redditi che concorrono a formare il risultato della gestione non sono soggetti alle imposte sui redditi, nonché all'imposta sostitutiva di cui al co. 2 all'art. 5, d.lgs. n. 461/1997. Sui redditi di capitale derivanti dalle attività finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano una serie di ritenute a cui sono state ora aggiunte la ritenuta prevista dal co. 1 dell'art. 7 D.L. n. n. 351/2001 e la ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero.</p>	
<p>Regime tributario dei partecipanti ai fondi comuni di investimento immobiliare: il valore di riscatto deve essere confrontato con il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto</p> <p>Modificato l'art. 7. D.L. n. n. 351/2001.</p>	Art. 14, co. 2
<p>Sui proventi di cui all'art. 44, co. 1, lett. g), Tuir, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento immobiliare, la società di gestione del risparmio opera una ritenuta del 20%. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici, distribuiti in costanza di partecipazione, nonché sulla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto.</p> <p>La ritenuta si applica a titolo d'acconto nei confronti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; • S.n.c, S.a.s. ed equiparate; • società ed enti indicati nelle lett. a) e b) del co. 1 dell'art. 73 del Tuir e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. <p>Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.</p> <p>La ritenuta non è operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare e dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al d.lgs. n. 58/1998. Nel caso di società di gestione del risparmio estera che istituisce e gestisce in Italia organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, la ritenuta è applicata direttamente dalla società di gestione estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati e informazioni.</p>	